

— è ininfluyente ai fini dell'appartenenza della superficie interessata all'azienda dell'agricoltore il fatto che quest'ultimo sia obbligato ad effettuare dietro compenso taluni compiti per conto di un terzo, qualora tale superficie sia anche utilizzata dall'agricoltore ai fini dell'esercizio della sua attività agricola a suo nome e per proprio conto.

(<sup>1</sup>) GU C 113 del 16.5.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 ottobre 2010 — Nuova Agricast Srl, Cofra srl/Commissione europea**

(Causa C-67/09 P) (<sup>1</sup>)

*(Impugnazione — Aiuti di Stato — Regime di aiuti agli investimenti nelle aree depresse dell'Italia — Decisione della Commissione che dichiara tale regime compatibile con il mercato comune — Domande di risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa dell'adozione di tale decisione — Misure di transizione fra tale regime e il regime precedente — Sfera d'applicazione temporale della decisione della Commissione di non opporsi al regime precedente — Principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento e di parità di trattamento)*

(2010/C 346/17)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

Ricorrenti: Nuova Agricast Srl, Cofra srl (rappresentante: M.A. Calabrese, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

#### Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 2 dicembre 2008, Nuova Agricast/Commissione (cause riunite T-362/05 e T-363/05), con la quale il Tribunale ha respinto le domande di risarcimento dei danni asseritamente subiti dalle ricorrenti a causa dell'adozione da parte della Commissione della decisione 12 luglio 2000 che dichiara compatibile con il mercato comune un regime di aiuti agli investimenti nelle regioni sfavorite dell'Italia [aiuto di Stato N 715/99 — Italia (DG 2000 D/105754)] e a causa del comportamento della Commissione durante il procedimento che ha preceduto l'adozione di detta decisione

#### Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Nuova Agricast Srl e la Cofra Srl sono condannate alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 90 del 18.4.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Établissements Rimbaud SA/Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence**

(Causa C-72/09) (<sup>1</sup>)

*(Fiscalità diretta — Libera circolazione dei capitali — Persone giuridiche aventi sede in un paese terzo, membro dello Spazio economico europeo — Possesso di immobili situati in uno Stato membro — Imposta sul valore commerciale degli immobili — Diniego dell'esenzione — Lotta contro l'evasione fiscale — Valutazione con riferimento all'accordo SEE)*

(2010/C 346/18)

Lingua processuale: il francese

#### Giudice del rinvio

Cour de cassation

#### Parti

Ricorrente: Établissements Rimbaud SA

Convenuti: Directeur général des impôts, Directeur des services fiscaux d'Aix-en-Provence

#### Oggetto

Domanda di decisione pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell'art. 40 dell'accordo 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3) — Imposta sul valore commerciale degli immobili situati in Francia — Esonero a vantaggio di persone giuridiche stabilite in Francia o in uno Stato dello Spazio economico europeo, subordinato all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa stipulata tra la Francia e tale Stato allo scopo di contrastare la frode e l'evasione fiscali, ovvero alla circostanza che, in forza dell'applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione, tali persone giuridiche non siano assoggettate ad un'imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella cui sono assoggettate le società stabilite in Francia — Diniego dell'esonero opposto a una società stabilita in Liechtenstein

**Dispositivo**

L'art. 40 dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che esoneri dall'imposta sul valore commerciale degli immobili situati nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea le società che hanno la sede sociale nel territorio di tale Stato e che subordini detta esenzione, per una società la cui sede si trovi nel territorio di uno Stato terzo membro dello Spazio economico europeo, all'esistenza di una convenzione di assistenza amministrativa stipulata tra detto Stato membro e tale Stato terzo allo scopo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscali, ovvero alla circostanza che, in forza dell'applicazione di un trattato contenente una clausola di non discriminazione in base alla nazionalità, tali persone giuridiche non debbano essere assoggettate ad un'imposizione maggiormente onerosa rispetto a quella cui sono assoggettate le società stabilite nel territorio di uno Stato membro.

(<sup>1</sup>) GU C 102 dell'1.5.2009, pag. 12.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Idryma Typou AE/Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis**

(Causa C-81/09) (<sup>1</sup>)

*(Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Diritto delle società — Prima direttiva 68/151/CEE — Società per azioni appartenente al settore della stampa e della televisione — Società e azionista che detiene più del 2,5 % delle azioni — Ammenda amministrativa congiunta e solidale)*

(2010/C 346/19)

Lingua processuale: il greco

**Giudice del rinvio**

Symvoulio tis Epikrateias

**Parti**

Ricorrente: Idryma Typou AE

Convenuto: Ypourgos Typou kai Meson Mazikis Enimerosis

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Symvoulio tis Epikrateias — Interpretazione dell'art. 1, della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per proteggere gli interessi dei soci e dei

terzi (GU L 65, pag. 8) — Disposizione nazionale che istituisce una responsabilità in solido tra la società per azioni del settore della stampa e della televisione e i suoi azionisti che detengano più del 2,5% del capitale sociale per il pagamento delle ammende amministrative inflitte in connessione con l'attività della società

**Dispositivo**

1) La prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale come l'art. 4, n. 3, della legge n. 2328/1995, «Regime giuridico delle televisioni private e delle radio locali, regolamentazione delle questioni connesse al mercato radiotelevisivo e altre disposizioni», come modificata dalla legge n. 2644/1998, «relativa alla prestazione di servizi radiofonici e televisivi a pagamento», secondo cui le ammende previste ai commi precedenti di tale articolo per la violazione della normativa e delle regole deontologiche a disciplina del funzionamento delle emittenti televisive vengono inflitte, congiuntamente e solidalmente, non soltanto alla società titolare della licenza di costituire e gestire un'emittente televisiva, ma anche a tutti i soci detentori di un pacchetto azionario superiore al 2,5% del capitale.

2) Gli artt. 49 TFUE e 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a tale normativa nazionale.

(<sup>1</sup>) GU C 102 dell'1.5.2009.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Finanzsenat — Austria) — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel**

(Causa C-97/09) (<sup>1</sup>)

*(Sesta direttiva IVA — Artt. 24, n. 3, e 28 decies — Direttiva 2006/112/CE — Art. 283, n. 1, lett. c) — Validità — Artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE — Principio della parità di trattamento — Regime particolare delle piccole imprese — Franchigia dall'IVA — Diniego di concessione del beneficio della franchigia ai soggetti passivi residenti in altri Stati membri — Nozione di «cifra d'affari annua»)*

(2010/C 346/20)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien